

Allegato B

Intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

Bando annualità 2023

Sommario

1.	<i>Disposizioni generali</i>	3
2.	<i>Descrizione dell'intervento</i>	3
3.	<i>Criteri di ammissibilità</i>	3
3.1	<i>Criteri di ammissibilità dei beneficiari</i>	3
3.2	<i>Criteri di ammissibilità delle superfici</i>	3
4.	<i>Indicazione della tipologia di sostegno</i>	4
5.	<i>Criteri di selezione delle domande</i>	5
6.	<i>Degressività dei pagamenti</i>	6
7.	<i>Impegni specifici dell'intervento</i>	6
8.	<i>Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione</i> ...	7
8.1	<i>Combinazioni e cumuli con altri interventi</i>	7
8.2	<i>Combinazioni e cumuli con eco-schemi</i>	7
8.3	<i>Combinazioni e cumuli con misure/tipo di operazione del PSR 2014-2022</i>	8
9.	<i>SRA29.1 Azione Conversione all'agricoltura biologica</i>	8
10.	<i>SRA29.2 Azione Mantenimento dell'agricoltura biologica</i>	8
11.	<i>Definizione del quadro finanziario</i>	9
12.	<i>Obblighi diversi dagli impegni specifici dell'intervento</i>	9
12.1	<i>Condizionalità rafforzata</i>	9
12.2	<i>Condizionalità sociale</i>	9
12.3	<i>Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti dei fitosanitari</i>	10
13.	<i>Competenze amministrative</i>	10
14.	<i>Adempimenti procedurali</i>	10
14.1	<i>Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento</i>	10
14.2	<i>Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzioni di errori palesi</i>	11
14.3	<i>Fasi del procedimento prima annualità</i>	11
14.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i>	12
15.	<i>Possibilità di riduzione della SOI</i>	12
16.	<i>Clausola di revisione</i>	12
17.	<i>Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	13
18.	<i>Disciplina della cessione delle superfici</i>	13
18.1	<i>Cessione totale</i>	13
18.2	<i>Cessione Parziale</i>	14
18.3	<i>Subentro in caso di decesso del beneficiario</i>	14
19.	<i>Rinunce agli impegni</i>	15

1. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”
- Delibera di GR n. 403 del 18/04/2023 “ Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (SPS) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Interventi SRA-ACA14 “Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica. Annualità 2023.”

2. Descrizione dell’intervento

L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi.

L’ intervento prevede un impegno di durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio e deve interessare l’intera superficie dell’UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Il quinquennio di impegno per le adesioni presentate nell’annualità 2023 decorre dal 1 gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2027.

L’intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” si suddivide in due azioni:

- SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica”
- SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica”.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

3. Criteri di ammissibilità

3.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

3.2 Criteri di ammissibilità delle superfici

Adesione all’intervento con l’intera SAU dell’Unità Tecnica Economica (UTE) oggetto della domanda di sostegno.

La superficie minima oggetto di impegno e pagamento deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è di 0,5 ha.

Sono ammesse a pagamento le colture o gruppo di colture per le quali è stato determinato un premio, i pascoli sono ammessi solo se in azienda è presente un allevamento biologico con un rapporto UBA

biologiche e SAU pari ad almeno 0,2 UBA/ettaro.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari o alle superfici determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

Le superfici che al momento della presentazione della domanda di sostegno risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2

Le superfici ammesse a sostegno devono essere presenti nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse a sostegno solo le superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione alla data del 1° gennaio 2023.

Le superfici acquisite dopo il 1° gennaio 2023 sono ad impegno ma non a pagamento.

L'impegno si applica ad appezzamenti fissi per cui le superfici interessate dagli impegni e ammesse con la domanda di sostegno non possono variare o ridursi nel corso del periodo di impegno.

4. Indicazione della tipologia di sostegno

Il premio viene concesso per l'applicazione delle tecniche di produzione biologica di cui al Reg (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi.

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola condotta con il metodo biologico, differenziato in base alle azioni sopra richiamate e in base alle tipologie di coltura, secondo quanto riportato nella scheda di intervento CSR della Toscana 2023-2027

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente coltivata e sottoposta ad impegno.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Culture/gruppi di colture	Azione SRA 29.1 Conversione EURO/HA	Azione SRA 29.2 Mantenimento EURO/HA
VITE	928	774
OLIVO e FRUTTIFERI	852	710
ORTIVE, POMODORO DA INDUSTRIA, OFFICINALI, FLOROVIVAISMO	622	518
FRUTTI A GUSCIO e CASTAGNO	546	455
SEMINATIVI	381	320
SEMINATIVI CON ALLEVAMENTO BIOLOGICO*	401	324
PASCOLI CON ALLEVAMENTO BIOLOGICO*	164	137
FORAGGERE	300	240

*L'allevamento biologico deve essere presente per tutta l'annualità di riferimento della domanda di pagamento.

Gli indici di conversione capo/UBA sono i seguenti:

Categorie di capi	Conversione capo - UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0

Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di 6 mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1
Ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile anche con le successive domande di pagamento, fatti salvi i seguenti casi:

- domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria e perciò pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi;
- modifica dell'ordinamento colturale con conseguente variazione dei premi concedibili compresa la messa a coltura dei terreni a riposo;
- introduzione dell'allevamento biologico con conseguente variazione dei premi concedibili per i seminativi o con conseguente ammissione a pagamento dei pascoli nell'ambito di SRA29.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria; in caso contrario rimane valido il tetto massimo stabilito con la domanda di aiuto.

5. Criteri di selezione delle domande

<i>Principi</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punti (fino a)</i>
I Aree marginali montane e svantaggiate	a) "UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente in zona montana" >60%	6
	b) "UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente nella zona montana >30% e ≤60%	3
I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili		
II Aree Natura 2000 ai sensi delle direttive n.2009/147/CE e n.92/43/CEE	UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente in Zone natura 2000 >50%	7
III Aree naturali protette e sir fuori Natura 2000	UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente nel) ricadente nelle aree naturali protette e sir fuori Natura 2000 >50%	3

I principi di cui al punto II e III fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i		
I punteggi di cui ai punti II e III non sono cumulabili		
IV Coesistenza Aree Natura 2000 e aree naturali protette e sir fuori siti natura 2000*	<i>UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente in Aree Natura 2000 e aree naturali protette e sir fuori natura 2000 >50%</i>	3
V Zone ZVN	<i>UTE indicata in domanda (SAU del Piano di Coltivazione Grafico) ricadente in ZVN >50%</i>	5
(*) Percentuale raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.		
VI Caratteristiche dell'attività aziendale ¹	<i>Commercializzazione prodotti certificati biologici in punti vendita dedicati (vendita diretta in azienda) o tramite canali on line propri</i>	2
VII Adesione a iniziative collettive	<i>Adesione ad un distretto biologico di cui alla l.r. del 30/07/2019 n. 51 "Disciplina dei distretti biologici".</i>	3

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

6. Degressività dei pagamenti²

L'intervento può non prevede l'applicazione dei principi di selezione per la stesura della graduatoria.

In tal caso i pagamenti sono soggetti a degressività.

La degressività è applicata esclusivamente agli importi relativi all'azione SRA29.2 sulla base dell'ammontare disponibile al netto degli importi ammessi interamente a finanziamento relativamente all'azione SRA29.1.

La degressività si applica, a livello di singolo beneficiario, nelle modalità sotto riportate:

il pagamento è garantito per l'intero importo fino a 5.000 euro;

il pagamento non può eccedere i 150.000 euro.

Per l'azione SRA 29.2, nel rispetto dell'intervallo sopra individuato, si riconoscono nel quinquennio le seguenti percentuali di pagamento:

anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
70%	60%	30%	30%	30%

7. Impegni specifici dell'intervento

- a. Applicazione, per tutta la durata del periodo di impegno, del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione

¹ Il criterio è stato introdotto come modifica al PSP 2023-2027, la modifica è in fase di notifica da parte del Masaf pertanto la sua applicabilità è condizionata all'approvazione della modifica stessa da parte degli uffici della Commissione; in caso di mancata approvazione il criterio inserito non sarà considerato.

² La degressività è stata introdotta come modifica al PSP 2023-2027, la modifica è in fase di notifica da parte del Masaf pertanto la sua applicabilità è condizionata all'approvazione della modifica stessa da parte degli uffici della Commissione; in caso di mancata approvazione la degressività non sarà applicata.

biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU dell'Unità Tecnica Economica (UTE) oggetto della domanda di sostegno.

- b. Le superfici ammesse con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione ai titoli di conduzione deve essere effettuato entro il 31/12 dell'anno di domanda. Le superfici per le quali non è stato aggiornato il fascicolo aziendale entro i suddetti termini sono considerate superfici non ammissibili.

- c. Disponibilità delle superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
d. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera b. non è soggetto alla determinazione della gravità/portata/durata ma è riconducibile a quanto previsto dal paragrafo 15 "Possibilità di riduzione della SOf".

8. *Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione*

8.1 *Combinazioni e cumuli con altri interventi*

SRA02 - ACA2	Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA03 - ACA3	tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA05 - ACA5	inerbimento colture arboree
SRA06 - ACA6	cover crops
SRA08 - ACA8	gestione prati e pascoli permanenti
SRA15 - ACA15	Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica
SRA24 - ACA24	Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare .

8.2 *Combinazioni e cumuli con eco-schemi*

ECO-schema 1	Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e benessere animale
ECO-schema 2	Inerbimento delle coltura arboree
ECO-schema 3	Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
ECO-schema 4	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
ECO-schema 5	Misure specifiche per gli impollinatori

In presenza di combinazione e cumulabilità dell'intervento SRA 29 con gli Eco-schemi (art.31 "Regimi

per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali" del Reg.(UE) 2021/2115) il pagamento è riconosciuto per intero all'importo riferito all'ecoschema oggetto di combinazione e cumulabilità.

8.3 *Combinazioni e cumuli con misure/tipo di operazione del PSR 2014-2022*

Tipo di operazione 10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica
Impegno	Semina su sodo
Impegno	Inebimento colture arboree vigneto
Impegno	Inebimento colture arboree Oliveto e altre arboree
Impegno	Trasemina su cereale autunno vrnino con leguminose
Tipo di operazione 10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
Tipo di operazione 10.1.5	"Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione"

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare.

I beneficiari della misura 11 "Agricoltura Biologica" con impegni in scadenza a maggio 2023, fermo restando il rispetto dei relativi impegni fino alla data prevista dal bando di riferimento, possono aderire all'intervento SRA29. Per coloro che saranno ammessi a beneficiare del nuovo regime di aiuto è prevista una decurtazione proporzionale del pagamento per il periodo di impegno che si sovrappone tra misura 11 e SRA29. La decurtazione sarà operata sul premio a valere sull'azione SRA29, fatte salve eventuali diverse indicazioni stabilite a livello nazionale. L'eventuale rinnovo dei contratti a conclusione del periodo di impegno della misura 11 devono garantire la continuità della disponibilità a partire dal 1° gennaio 2023.

9. SRA29.1 Azione Conversione all'agricoltura biologica

Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente al 15 marzo 2023 e non aver concluso il periodo di conversione .

La notifica deve far capo al soggetto che chiede l'adesione all'intervento.

La conversione delle nuove superfici non ha comunque inizio prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività come previsto dall'art.10 del reg. (UE) 848/2018.

L'azienda richiedente con apposita documentazione, dovrà fornire evidenze all'Organismo di controllo e certificazione del mancato utilizzo di prodotti non ammessi in agricoltura biologica o, al contrario, del solo utilizzo di prodotti ammessi nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino alla presentazione della notifica.

Le superfici devono essere nella disponibilità dell'azienda dal 1° gennaio 2023.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.³

10. SRA29.2 Azione Mantenimento dell'agricoltura biologica

³ Disposizione del PSP soggetta a modifica da parte del Masaf . La sua applicazione avverrà conformemente alle disposizioni nazionali

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” sono notificate prima del 15/03/2023 e hanno concluso il periodo di conversione.

La notifica deve far capo al soggetto che chiede l’adesione all’intervento.

11. Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare per l’attivazione dell’intervento nel quinquennio sono pari a 204 milioni di euro.

12. Obblighi diversi dagli impegni specifici dell’intervento

12.1 Condizionalità rafforzata

I beneficiari dell’intervento SRA 29 sono tenuti al rispetto della disciplina di condizionalità riportata nell’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”

Nell’ambito della disciplina di condizionalità si individua per l’intervento SRA 29 l’elemento di base pertinente relativamente al CGO 7 “Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase.

Le disposizioni relative alla condizionalità, i loro aggiornamenti e il rispetto del requisito pertinente devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

12.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all’art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell’allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008;

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116.” n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell’infrazione, l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto

dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale

12.3 Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti dei fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, sono definiti all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi il PSP individua per l'intervento SRA 29 l'elemento di base pertinente relativamente al requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti in linea con la Direttiva Nitrati, che definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

I requisiti minimi fertilizzanti e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

13. Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti dell'intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

ARTEA sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 30 settembre 2023, adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base ai criteri di selezione o alle modalità di calcolo del sostegno e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it). Gli stessi sono pubblicati sul sito della Regione Toscana.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

14. Adempimenti procedurali

14.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA29 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziato nell'anno di

riferimento e all'eventuale applicazione dei principi di selezione.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

La presentazione della domanda di aiuto/sostegno presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e la presentazione del Piano di coltivazione grafico almeno entro il 31/12 di ogni anno. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La presentazione di un PCG è propedeutico alla compilazione della domanda di aiuto; viene preso in considerazione l'ultimo PCG presentato prima o in concomitanza con la domanda stessa.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

Il richiedente deve poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente intervento.

In sede di domanda la superficie deve essere distinta in "SOI a premio" "SOI non a premio".

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento per la prima annualità di impegno (anno 2023) coincidono.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art.13 del Dlgs.196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

14.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzioni di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e una volta emanati saranno immediatamente efficaci.

14.3 Fasi del procedimento prima annualità

Presentazione delle domande di sostegno	Dal 3 maggio 2023 al 15 maggio 2023 o altra data successiva stabilita a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2023
Presentazione della prima domanda di pagamento	Dal 3 maggio 2023 al 15 maggio 2023 o altra data successiva stabilita a livello nazionale

Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno o altra data successiva stabilita a livello nazionale
--	--

La domanda di sostegno e la prima domanda di pagamento coincidono.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2023.

14.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

La mancata presentazione della DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico, (da effettuare per ogni anno di impegno almeno entro il 31/12) comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

15. Possibilità di riduzione della SOI

E' possibile ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, alle seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento⁴. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.
4. Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
5. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

16. Clausola di revisione

⁴ la differenza è data da superficie persa a causa di titoli di conduzione non più validi e superficie non più agricola (non da occupazioni del suolo non corrette) rispetto a quella tipizzata in graduatoria. La superficie tipizzata ricomprende tutta la SAU ammessa in graduatoria, esclusa la SAU alla quale l'azienda ha espressamente rinunciato.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo

17. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

18. Disciplina della cessione delle superfici

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

18.1 Cessione totale

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito. Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento. Per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso intervento, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per le superfici ammesse con la domanda di aiuto del cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

18.2 Cessione Parziale

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15 "Possibilità di riduzione della SOI" pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro parziale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso intervento.

In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso.

- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso intervento.

In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall'intervento; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno

18.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del

pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

19. Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Cause di forza maggiore”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate. La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.